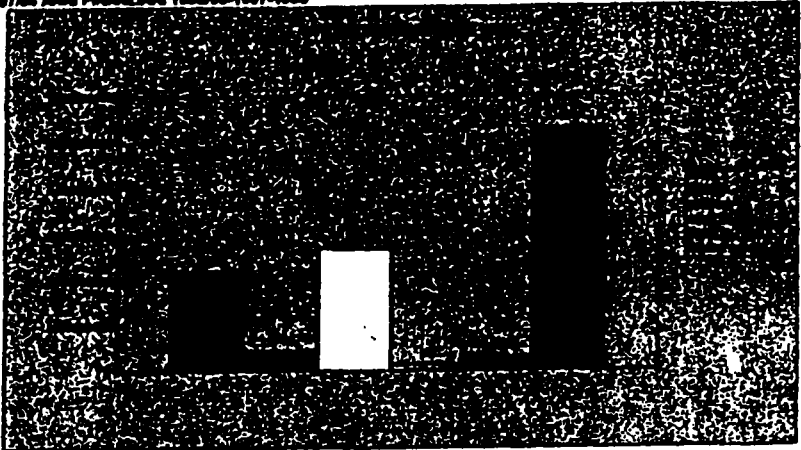
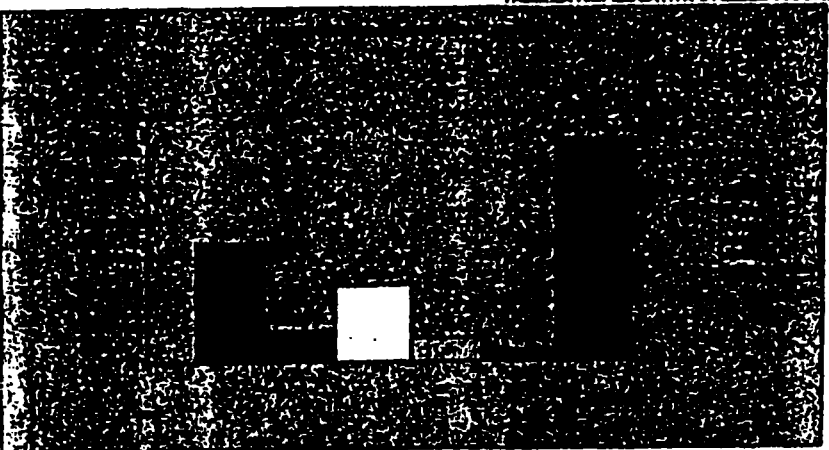


XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA RIPILOGATIVA UTILIZZO RISORSE EX L. N. 97/84 ANGE FINANZIARI 1985/86-1987-1988



TABELLA

LEGGE 01 GENNAIO 1987 N. 84

Atto legislativo per la zona montana

Art. 1 comma 4
Interventi speciali

Le azioni riguardano i profili:

- a) territoriale
- b) economico
- c) sociale
- d) culturale

Art. 7

Tutela ambientale

Art. 8

Forme di gestione del patrimonio forestale

Art. 11

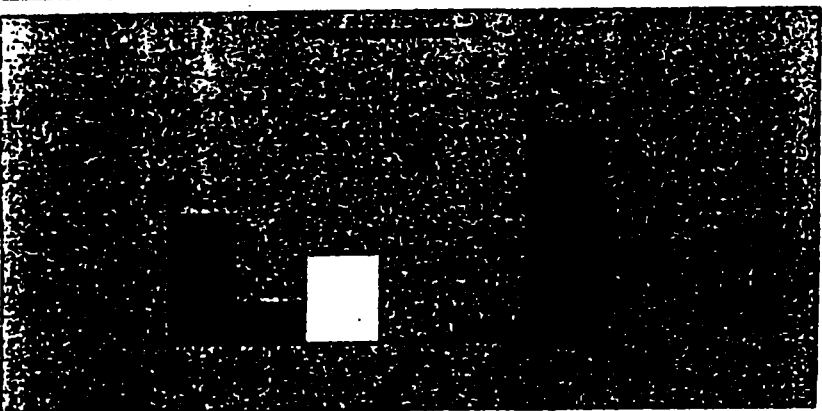
Esercizio esclusivo di funzioni e gestione associata di servizi pubblici

Art. 17

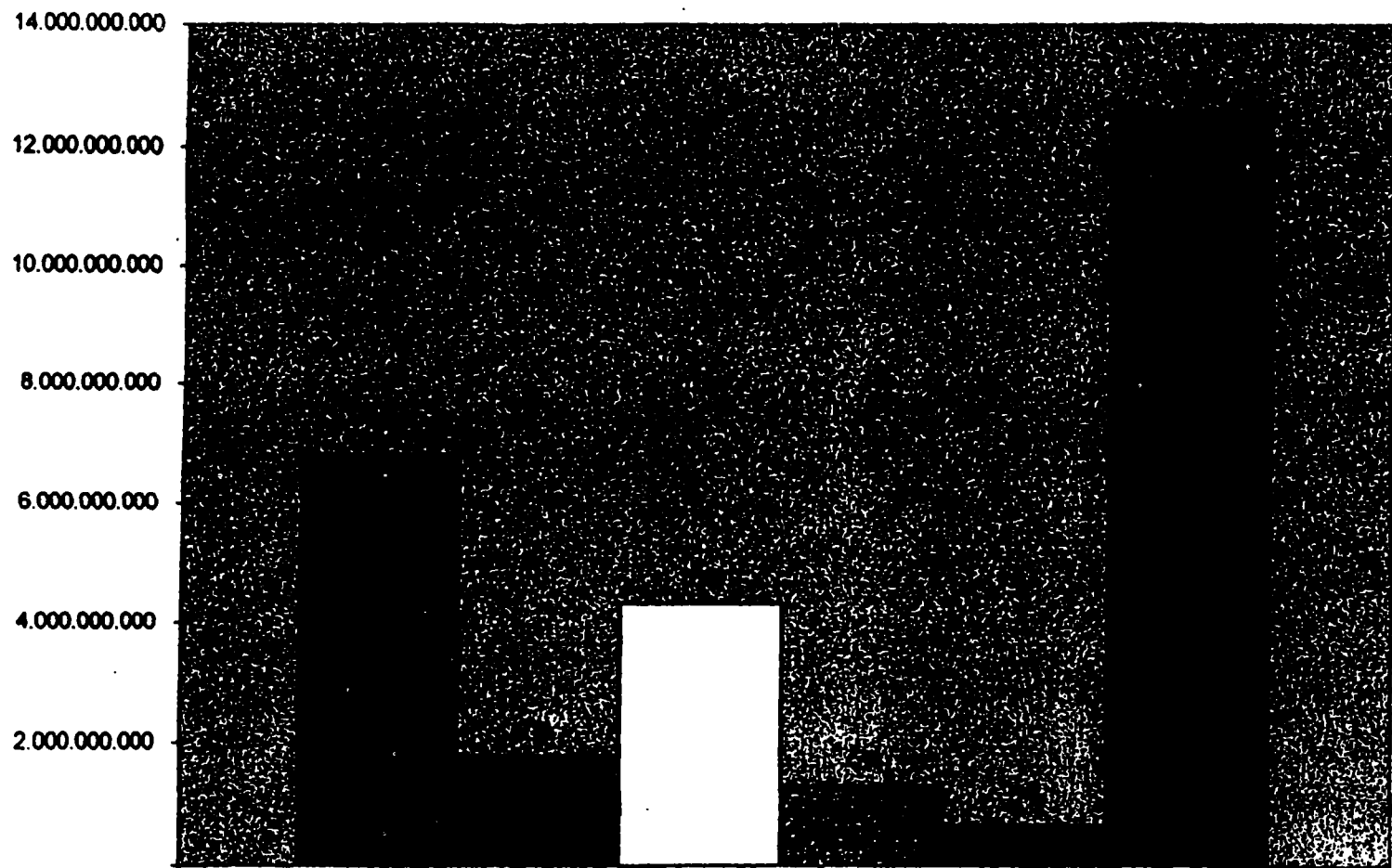
Interventi alla pianificazione

Art. 24

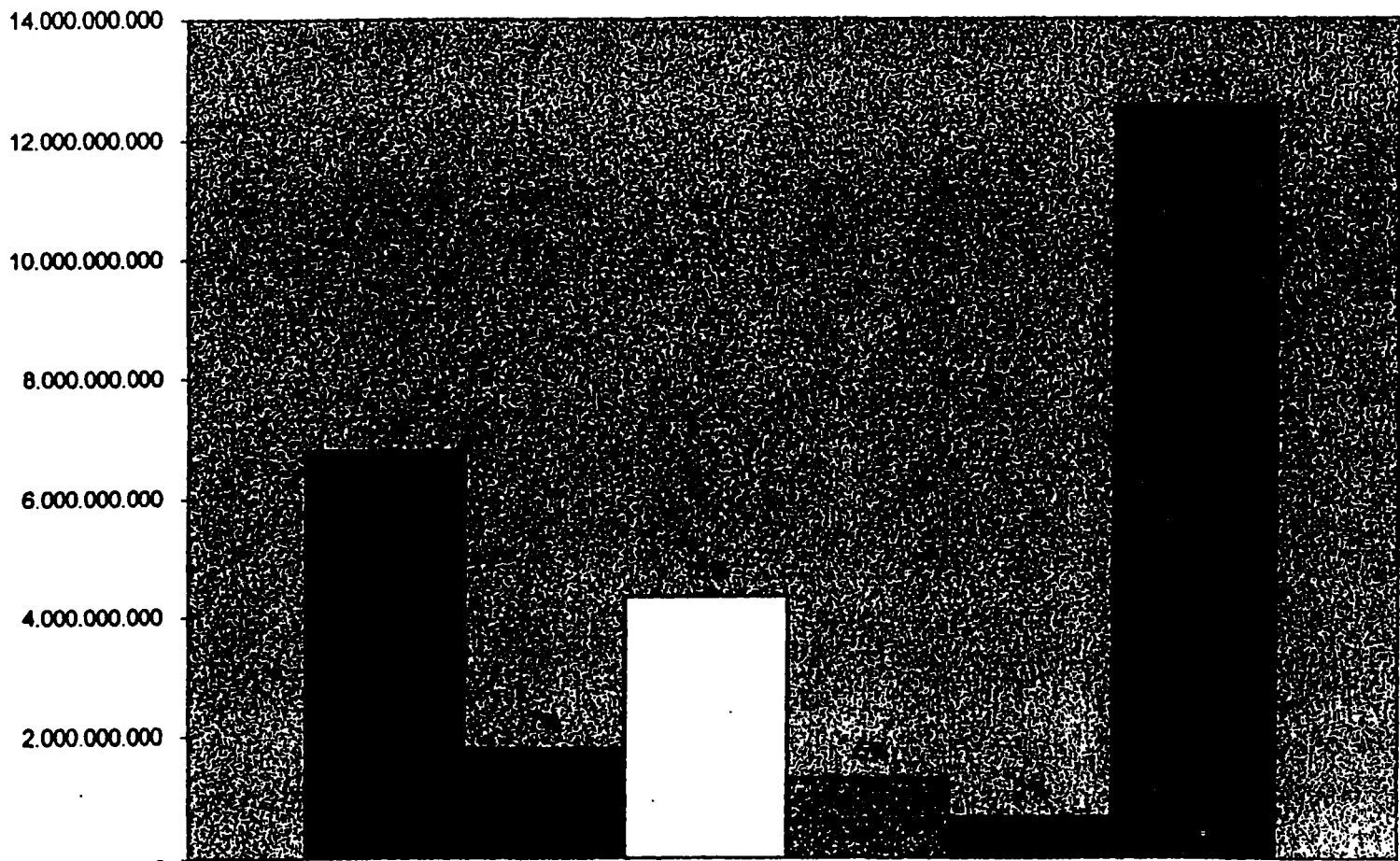
Informazioni e telematica



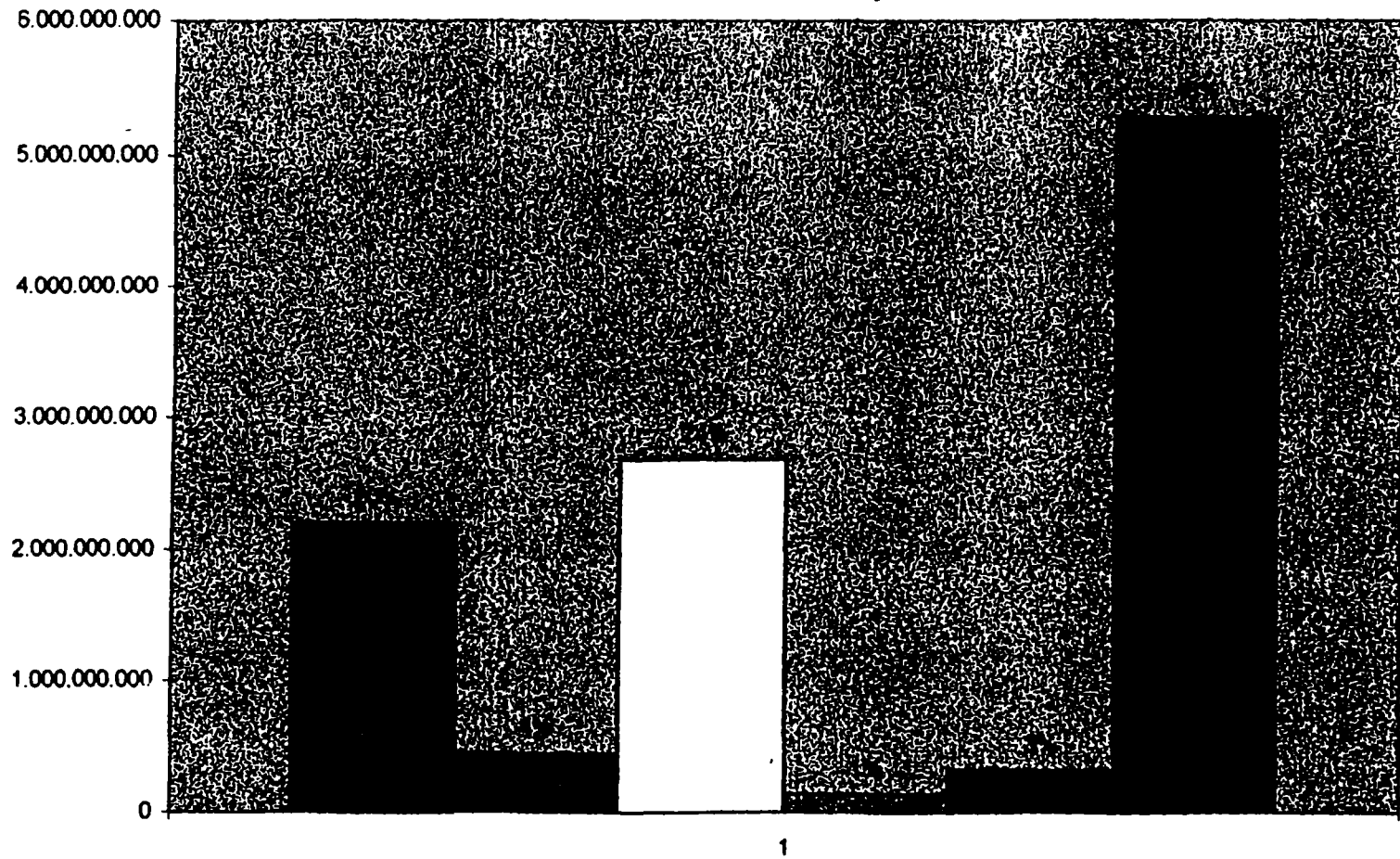
UTILIZZO RISORSE ANNO FINANZIARIO 1995/96



UTILIZZO RISORSE ANNO FINANZIARIO 1995/96



UTILIZZO RISORSE ANNO 1997



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

UTILIZZO RISORSE ANNO 1998

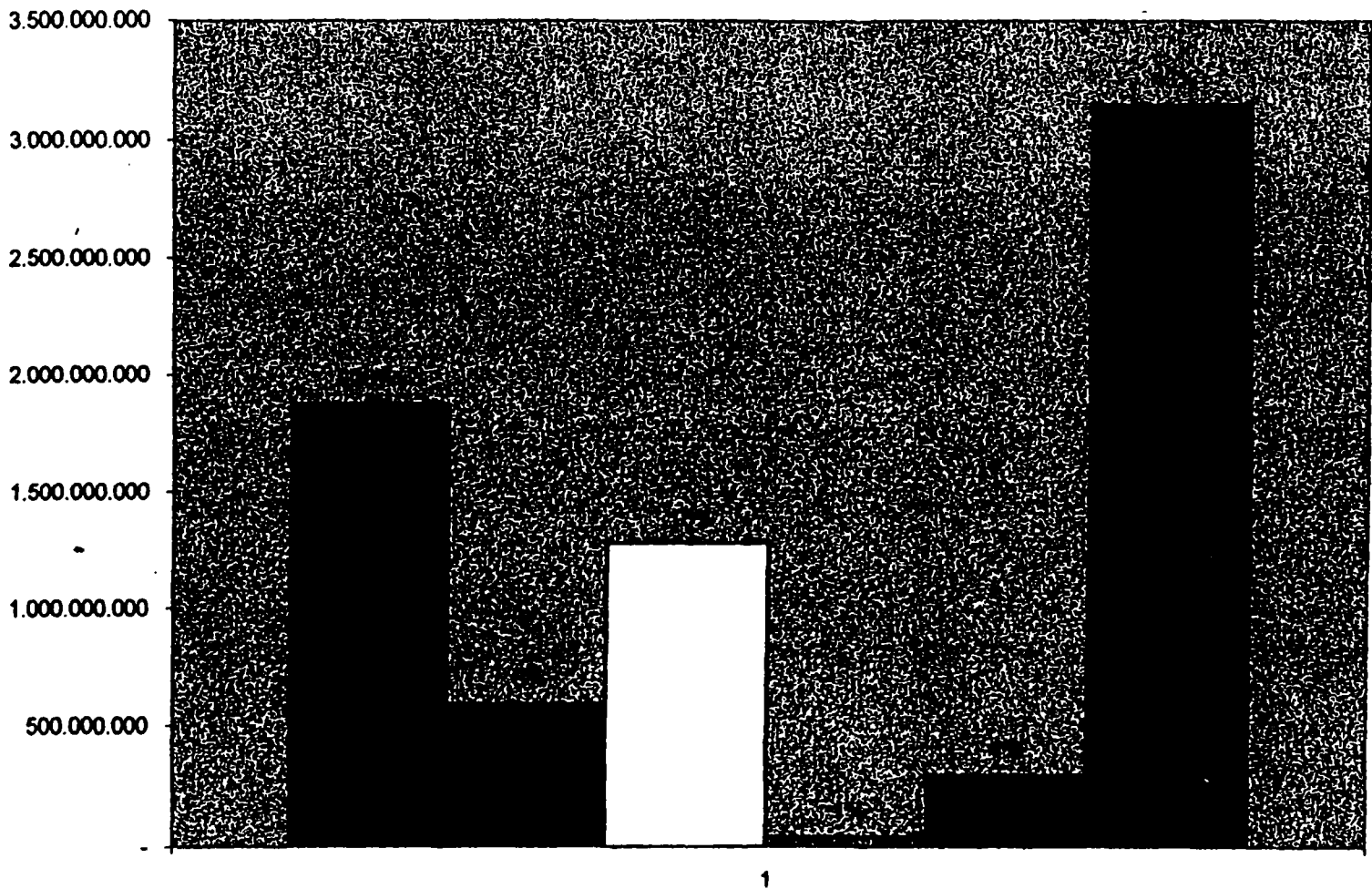


TABELLA RIEPILOGATIVA UTILIZZO RISORSE EX LEGGE N.97/94 ANNO FINANZIARIO 95/96

N.	COMUNITA' MONTANA	ART.7	ART.9	ART.11	ART.17	ART.24	RT.1 COMMA 4	TOTALE
1	OLTREPO' PAVESE	111.920.000	0	485.000.000	1.600.000	82.680.040	576.979.837	1.258.179.877
2	PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	244.783.539	0	0	0	0	752.061.054	996.854.593
3	VALLE SABBIA	310.012.029	7.750.000	410.000.000	0	0	444.448.902	1.172.210.931
4	VALLE TROMPIA	486.547.791	0	377.531.268	0	0	122.220.706	986.299.765
5	VALLE CAMONICA	328.014.742	48.414.500	0	0	0	1.722.643.525	2.099.072.767
6	SEBINO BRESCIANO	356.000.000	0	20.000.000	180.000.000	20.000.000	60.943.154	636.943.154
7	MONTE BRONZONE E BASSO SEBINO	85.000.000	55.663.551	0	0	0	372.496.626	513.160.177
8	ALTO SEBINO	101.720.000	0	10.000.000	0	0	407.337.456	519.057.456
9	VALLE CAVALLINA	182.206.804	0	150.000.000	31.105.000	60.000.000	106.787.009	530.098.813
10	VALLE SERIANA SUPERIORE	0	0	967.723.738	0	50.000.000	58.000.000	1.075.723.738
11	VAL DI SCALVE	785.298.790	0	79.721.215	0	0	120.560.925	985.580.930
12	VALLE SERIANA	0	0	0	0	0	738.141.811	738.141.811
13	VALLE BREMBANA	0	0	517.000.000	0	65.000.000	745.950.345	1.327.950.345
14	VALLE IMAGNA	336.104.535	0	0	0	0	190.423.077	926.527.612
15	VALLE SAN MARTINO	640.559	46.368.661	200.000.000	0	54.000.000	97.500.000	398.509.220
16	LARIO ORIENTALE	255.436.000	0	0	0	0	411.054.670	666.490.670
17	VALSASSINA	120.000.000	0	0	792.000.000	0	51.632.851	963.632.851
18	TRIANGOLO LARIANO	0	0	0	0	0	785.146.440	785.146.440
19	LARIO INTELVESE	114.447.328	0	0	0	31.272.000	512.240.530	657.959.858
20	ALPI LEPONTINE	90.000.000	77.734.387	0	0	80.000.000	469.170.188	716.904.575
21	ALTO LARIO OCCIDENTALE	0	0	0	0	0	810.852.040	810.852.040
22	ALTA VALTELLINA	785.000.000	90.000.000	400.000.000	294.000.000	150.000.000	251.492.267	1.970.492.267
23	VALTELLINA DI TIRANO	0	579.696.462	0	0	0	518.175.996	1.097.872.458
24	VALTELLINA DI SONDRIO	575.000.000	400.000.000	525.138.711	0	0	0	1.500.138.711
25	VALTELLINA DI MORBEGNO	52.500.000	27.000.000	0	0	0	1.031.869.111	1.111.369.111
26	VALCHIAVENNA	0	450.000.000	0	0	0	919.874.446	1.369.874.446
27	VALCERESIO	511.000.000	0	0	0	0	0	511.000.000
28	VALLE ANNA VALMARCHIROLO	107.546.400	15.000.000	0	12.000.000	94.427.439	198.695.886	427.669.725
29	VALLI DEL LUINESE	452.504.000	0	190.653.909	0	0	0	643.157.909
30	VALCUVIA	423.242.616	0	0	0	0	108.816.208	532.058.824
TOTALE		6.814.935.133	1.797.627.561	4.332.768.841	1.310.705.000	687.379.479	12.585.515.060	27.528.931.074

TABELLA RIEPILOGATIVA UTILIZZO RISORSE EX LEGGE N. 97/94 ANNO 1997

N.	COMUNITA' MONTANA	ART.7	ART.9	ART.11	ART.17	ART.24	ART.1 COMMA 4	TOTALE
1	OLTREPO' PAVESE	182.823.850	75.920.000	45.000.000	1.600.000	1.500.000	206.462.336	513.306.186
2	PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	42.032.000	0	0	0	0	360.741.315	402.773.315
3	VALLE SABBIA	10.758.691	15.300.000	410.000.000	0	0	35.719.000	471.777.691
4	VALLE TROMPIA	95.207.000	0	105.172.192	0	78.351.978	120.200.000	398.931.170
5	VALLE CAMONICA	0	54.203.957	260.726.500	0	0	531.028.800	845.959.257
6	SEBINO BRESCIANO	0	0	40.000.000	140.000.000	0	76.551.078	256.551.078
7	MONTE BRONZONE E BASSO SEBINO	55.000.000	30.000.000	43.000.000	0	0	78.690.823	206.690.823
8	ALTO SEBINO	0	0	0	0	0	209.083.768	209.083.768
9	VALLE CAVALLINA	81.170.194	0	0	0	28.236.300	104.067.209	213.473.703
10	VALLE SERIANA SUPERIORE	29.000.000	0	239.314.323	0	0	165.060.000	433.374.323
11	VAL DI SCALVE	145.642.140	0	20.000.000	0	0	233.765.270	399.407.410
12	VALLE SERIANA	0	0	0	0	0	296.754.400	296.754.400
13	VALLE BREMBANA	60.000.000	0	194.380.000	0	0	278.430.029	532.810.029
14	VALLE IMAGNA	87.000.000	0	0	0	0	125.085.327	212.085.327
15	VALLE SAN MARTINO	0	0	0	0	15.000.000	145.458.898	160.458.898
16	LARIO ORIENTALE	0	0	268.355.897	0	0	0	268.355.897
17	VALSASSINA	0	0	0	0	0	384.961.698	384.961.698
18	TRIANGOLO LARIANO	100.000.000	0	0	0	0	217.278.302	317.278.302
19	LARIO INTELVESE	59000000	0	0	0	0	204883358	263.883.358
20	ALPI LEPONTINE	27.542.387	135.893	0	0	0	262.577.862	290.256.142
21	ALTO LARIO OCCIDENTALE	27.823.331	0	40.000.000	0	0	260.000.000	327.823.331
22	ALTA VALTELLINA	80.000.000	50.000.000	883.591.826	0	0	0	793.591.826
23	VALTELLINA DI TIRANO	0	0	0	0	0	443.773.403	443.773.403
24	VALTELLINA DI SONDRIO	452.595.000	0	150.726.038	0	0	0	603.321.038
25	VALTELLINA DI MORBEGNO	242.603.684	31.000.000	126.340.000	0	46.000.000	0	445.943.684
26	VALCHIAVENNA	0	193.000.000	83.000.000	0	127.213.541	149.999.918	553.213.459
27	VALCERESIO	0	0	0	0	25.639.000	179.999.880	205.638.880
28	VALGANNA VALMARCHIROLO	140.363.462	0	0	0	0	31.938.801	172.302.263
29	VALLI DEL LUINESE	71.500.000	0	0	0	0	187.723.774	259.223.774
30	VALCUVIA	213.262.232	0	0	0	0	0	213.262.232
TOTALE		2.203.323.971	449.559.850	2.689.606.776	141.000.000	321.940.819	5.290.235.249	11.096.266.665

TABELLA RIEPILOGATIVA UTILIZZO RISORSE EX LEGGE N.97/94 ANNO FINANZIARIO 1998

N.	COMUNITA' MONTANA	ART.7	ART.9	ART.11	ART.17	ART.24	ART.1 COMMA 4	TOTALE
1	OLTREPO' PAVESE			5.000.000		32.221.810	254.269.698	336.491.508
2	PARCO ALTO GARDA BRESCIANO						264.033.055	264.033.055
3	VALLE SABBIA			309.268.018				309.268.018
4	VALLE TROMPIA	100.000.000		102.000.000			59.514.384	261.514.384
5	VALLE CAMONICA		65.600.000				488.958.105	554.558.105
6	SEBINO BRESCIANO	80.000.000		40.000.000	44.000.000	4.178.879		168.178.879
7	MONTE BRONZONE E BASSO SEBINO			25.000.000		25.493.607	85.000.000	135.493.607
8	ALTO SEBINO						137.062.273	137.062.273
9	VALLE CAVALLINA	25.000.000	55.000.000				59.940.040	139.940.040
10	VALLE SERIANA SUPERIORE	80.000.000	20.000.000			66.593.166	117.500.000	284.093.166
11	VAL DI SCALVE	181.909.669		34.916.908			45.000.000	261.826.577
12	VALLE SERIANA	109.151.259	21.070.200	12.052.000			52.260.210	194.533.669
13	VALLE BREMBANA						349.277.010	349.277.010
14	VALLE IMAGNA	124.029.907					15.000.000	139.029.907
15	VALLE SAN MARTINO					23.000.000	82.186.842	105.186.842
16	LARIO ORIENTALE	69.673.279	30.000.000	76.244.103				175.917.382
17	VALSASSINA	99.000.000	29.000.000				124.356.870	252.356.870
18	TRIANGOLO LARIANO						207.987.858	207.987.858
19	LARIO INTELVESE	150.000.000						150.000.000
20	ALPI LEPTINE						190.273.816	190.273.816
21	ALTO LARIO OCCIDENTALE	139.027.513		35.000.000			40.873.008	214.900.521
22	ALTA VALTELLINA		50.000.000	215.000.000			255.229.285	520.229.285
23	VALTELLINA DI TIRANO		290.910.154					290.910.154
24	VALTELLINA DI SONDRIO	395.499.628						395.499.628
25	VALTELLINA DI MORBEGNO	94.655.000	31.500.000	80.000.000		86.177.855		292.332.855
26	VALCHIAVENNA			300.000.000		62.652.226		362.652.226
27	VALCERESIO						134.804.019	134.804.019
28	VALGANNA VALMARCHIROLO	52.000.000					60.956.613	112.956.613
29	VALLI DEL LUINESE	39.380.932					130.550.000	169.930.932
30	VALCUVIA	139.801.413						139.801.413
TOTALE		1.879.128.600	593.080.354	1.279.481.029	44.000.000	300.317.543	3.155.033.086	7.251.040.612

1.2.5. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA*1. Il fondo regionale per lo sviluppo della montagna.*

Con l'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, integrato dall'art. 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è stato istituito il *Fondo regionale per lo sviluppo della montagna*.

Dal punto di vista contabile, il Fondo è caratterizzato dalla "gestione fuori bilancio", ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Si segnala, sempre dal punto di vista contabile, che il regolamento di gestione del Fondo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 1998, n. 0120/Pres., prevede che il Fondo sia alimentato, oltre che con trasferimenti dal bilancio regionale, anche con gli interessi maturati sulle giacenze di cassa dell'apposito conto di tesoreria.

Finalità del Fondo sono:

- a) "progetti a carattere sia settoriale, sia intersettoriale, integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziari alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie";
- b) "programmi e progetti finanziati dall'Unione europea o dallo Stato; aventi le finalità dei progetti di cui alla lettera a), alla cui realizzazione la Regione partecipa come soggetto cofinanziatore o come soggetto incaricato della gestione delle risorse finanziarie comunitarie e statali";
- c) "iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico", attraverso la concessione di contributi ai nuclei familiari residenti nei Comuni ricompresi in zona climatica F definita ai sensi dell'art. 2, co. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Le modalità di impiego delle risorse del Fondo sono definite dalla *Giunta regionale*, attraverso un specifico *atto di indirizzo programmatico*, sentite la Commissione permanente del Consiglio regionale competente per materia, la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani (composta, quest'ultima, dal Presidente della Giunta regionale, dagli assessori regionali delegati al bilancio, alla programmazione e allo sviluppo della montagna e dai presidenti delle Comunità montane) e le parti sociali.

Per la finalità di cui alla lettera c), la legge regionale prescrive che: 1) il contributo, concedibile nella misura massima del 30% delle spese sostenute, non superi l'importo di 1.000.000 di lire "per anno e per nucleo familiare"; 2) le risorse del Fondo siano utilizzate nel limite massimo annuo del 30% della loro consistenza.

La Regione ha complessivamente stanziato a favore del Fondo, per il periodo 1997-1999, una somma di 52.357.830.000 di lire.

La prima programmazione del Fondo, relativa all'impiego di 40 miliardi di lire, definita dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 738 del 13 marzo 1998, n. 3190 del 30 ottobre 1998 e n. 3387 del 20 novembre 1998, ha stabilito che:

- 1) una quota dell'importo suddetto, pari a lire 11.715.500.000, sia utilizzata per l'attuazione di piani di azione locale presentati all'Amministrazione regionale nel quadro dell'iniziativa comunitaria LEADER II e non finanziati per l'insufficienza delle risorse comunitarie e statali;
- 2) la restante quota di lire 28.284.500.000 sia utilizzata per l'attuazione di progetti integrati a base territoriale, riguardanti le zone omogenee delle Comunità montane, presentati all'Amministrazione regionale in risposta al bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione il 17 febbraio 1999 (scadenza: 30 settembre 1999), con priorità assoluta per i progetti proposti dalle Comunità montane, da sole o in associazione con partner pubblici e privati. Il modello di programmazione e gestione dell'intervento è offerto da LEADER II: applicazione di una metodologia di programmazione "bottom up"; integrazione delle singole iniziative; "partnership" di pubblico e privato.

Una seconda programmazione del Fondo, relativa all'impiego di 7.972.529.717 di lire, definita formalmente dalla Giunta regionale con atto alla data odierna non esecutivo, prevede la predisposizione e la realizzazione, da parte della stessa Amministrazione regionale, dei seguenti progetti:

1. "Sostegno dei piccoli esercizi commerciali" (lire 1.497.880.000);
2. "Sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali" (lire 700.000.000);
3. "Malga pilota per la montagna friulana" (lire 1.500.000.000);
4. "Contributo compensativo alle imprese per il differenziale di costo montagna-pianura" (lire 4.274.649.717).

2. Ordinamento delle comunità montane.

Con legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 29 luglio 1999, attualmente all'esame del governo nazionale e, pertanto, non promulgata, le Comunità montane vengono *soppresse* a decorrere dal giorno 1 gennaio 2000.

La suddetta legge regionale prevede che con una successiva legge regionale, entro il 31 ottobre 1999, si individueranno gli Enti ai quali saranno trasferite le funzioni, le risorse e il personale delle Comunità montane.

La soppressione delle Comunità montane, stando ai progetti di legge regionale a tutt'oggi predisposti da parte dei gruppi politici, o annunciati dalle forze politiche, dovrebbe avere come seguito l'individuazione di un *nuovo assetto*

istituzionale per il territorio montano della Regione, da operarsi nel quadro della riforma generale del sistema delle autonomie locali resasi possibile, a livello regionale, con l'art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e le relative norme attuative (attribuzione alla Regione della competenza legislativa primaria in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni").

Alle nuove soluzioni istituzionali è strettamente collegato il recepimento da parte della Regione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

1.2.6. REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Nel corso del 1998, la Regione Emilia Romagna ha proceduto nell'attuazione della Legge Regionale n. 22/97 "Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna".

Per quanto riguarda l'attuazione dell'art. 45 "Fondo per gli interventi speciali per la montagna", dell'art. 47 "Fondo regionale per la montagna" e dell'art. 60 "Norma transitoria sul Fondo regionale per la montagna", nel corso del 1998, con determinazioni dirigenziali, sono state ripartite alle Comunità Montane le risorse finanziarie provenienti dal Fondo regionale per la montagna 1998 e dal Fondo nazionale per la montagna relativo agli anni 1995, 1996 (50%) e 1997.

Queste ultime sono state ripartite con due atti successivi, in relazione alle effettive erogazioni da parte dello Stato, il primo riferito alle risorse finanziarie recate dal Fondo nazionale per l'anno 1995 e per l'anno 1997 (60%), il secondo alle risorse finanziarie recate dal Fondo nazionale per l'anno 1996 (50%) e 1997 (rimanente 40%).

Tutte le risorse provenienti dal Fondo nazionale per la montagna sono state ripartite tra le Comunità Montane in ragione dell'80% a titolo del Fondo per gli interventi speciali per la montagna e in ragione del 20% a titolo del "Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico" (art. 46 della L.R. n. 22/97).

Le risorse destinate agli interventi speciali per la montagna sono state integrate dalle risorse provenienti dal bilancio regionale (Fondo regionale per la montagna), al fine di garantire alle Comunità Montane una più ampia possibilità di spesa e una maggiore capacità di intervento.

Le risorse recate dal Fondo regionale per la montagna per l'anno 1998, ammontano a lire 3.500.000.000.

Ai fini dell'utilizzo delle risorse assegnate a titolo del Fondo regionale per la montagna e del Fondo per gli interventi speciali per la montagna, tutte le Comunità Montane hanno presentato il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico 1998/2000 approvato dalla Provincia di riferimento, come previsto dall'art. 45 della L.R. 22/97.

Tutte le Comunità Montane hanno inoltre predisposto un primo Programma annuale operativo per l'anno 1998, a valere sulle risorse assegnate a titolo del Fondo regionale per l'anno 1998 e del Fondo nazionale relativo all'anno 1995 e al 60% dell'anno 1997 ottenendo, così come definito nella deliberazione della Giunta regionale n. 1839 del 14/10/1997, recante le modalità di erogazione, rendicontazione e revoca delle risorse finanziarie recate dai Fondi per la montagna, la liquidazione della prima quota delle risorse assegnate.

Cinque Comunità Montane su diciassette hanno regolarmente avviato il Programma entro le scadenze fissate; le rimanenti dodici Comunità Montane dovranno avviare i propri Programmi Operativi entro la scadenza del 30/06/1999.

Due Comunità Montane hanno presentato un secondo Programma operativo '98 a valere sulla seconda quota di riparto assegnata a titolo del Fondo nazionale (50% del 1996 e 40% del 1997) ed ottenuto la liquidazione del primo quaranta per cento del totale.

Per quanto riguarda i Programmi annuali operativi relativi al 1997, tutte le Comunità Montane hanno presentato il Programma approvato dalla Provincia di riferimento, come indicato nell'art. 60 della L.R. 22/97, ottenuto l'erogazione della prima quota del riparto, pari al quaranta per cento del totale assegnato e regolarmente avviato il programma.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dell'art. 46 "Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico", nel corso del '98 sono state assegnate alle Comunità Montane due quote per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 46 sopra citato provenienti, la prima dal 20% del Fondo nazionale montagna 1995 e 1997 (60%) e la seconda dal 20% del Fondo nazionale montagna 1996 (50%) e 1997 (40%). Con gli stessi atti di assegnazione, è stato anche erogato alle Comunità Montane il settanta per cento delle due quote di riparto assegnate.

Le Comunità Montane hanno avviato le procedure per l'assegnazione di tali fondi e dovranno completare i propri programmi di intervento entro 18 mesi dagli atti di riparto e concessione delle singole quote.

Si è, inoltre, data attuazione all'art. 31 "Informatica e telematica" della Legge Regionale sulla montagna n. 22/97.

In questo settore sono stati realizzati interventi regionali finalizzati alla costituzione di reti telematiche nel territorio delle Comunità Montane e, in particolare, alla attivazione degli sportelli telematici, a valere sulle risorse recate dall'Obiettivo Comunitario 5b.

Per quanto riguarda il Progetto S. I. M. (art. 24 L. 97/94), sono proseguiti gli incontri con il Ministero per le Politiche Agricole e la FINSIEL, con l'obiettivo di predisporre il programma definitivo di applicazione del SIM nella nostra regione. A tal fine, è anche stata predisposta una bozza di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero per le Politiche Agricole.

La Giunta regionale inoltre, con propria deliberazione n. 2204 del 30 novembre 1998, ai fini dell'attuazione dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 313 e successive modifiche, nel quale si prevedono agevolazioni fiscali per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei Comuni montani, ha individuato e trasmesso al Ministero delle Finanze l'elenco dei Comuni montani con popolazione inferiore ai mille abitanti e delle zone con popolazione inferiore ai cinquecento abitanti ricomprese negli altri Comuni montani.

Per l'individuazione delle località sopra richiamate ci si è attenuto a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2 del Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dalla Circolare n. 154/E del 19/06/98 del Ministero delle Finanze, identificando le zone con le Sezioni di censimento delimitate dall'ISTAT.

Si riconferma infine che è in avanzato stato di attuazione il programma di interventi per le aree montane finanziato a titolo del Fondo regionale per la montagna istituito con la L.R. n. 1/93, per un importo complessivo di L. 9.500.000.000.

1.2.7. REGIONE TOSCANA

Le principali iniziative assunte per dare attuazione alle disposizioni della legge n. 97/94 sono le seguenti:

Art. 16 Disposizioni per i piccoli imprenditori.

I comuni ed i centri abitati sono stati individuati, ma non ci sono sviluppi circa la disponibilità dell'amministrazione finanziaria ad accedere a concordati per determinare il reddito d'impresa.

Il D. Lgs. 56/98 ha però aperto la possibilità di dare parziale attuazione alla disposizione dell'art. 16 della L. 97/94, riconoscendo l'esonero dal versamento dell'IVA e da vari obblighi documentali ai produttori agricoli con volume d'affari non superiore ai 15 milioni di lire all'anno e che svolgano attività nei comuni

montani con meno di 1000 abitanti o nelle zone con meno di 500 abitanti degli altri comuni montani. Poiché il concetto di zona non ha un significato statistico preciso, la Regione Toscana sta verificando, anche secondo quanto indicato nella circolare del Ministero delle Finanze del 19.6.98, la possibilità di individuare tali zone avendo come riferimento le sezioni di censimento.

Art. 19 Incentivi per l'insediamento in zone montane.

Il fondo Alto è stato istituito presso Fidi Toscana con delibera del Consiglio regionale n. 333 del 14.10.97 per interventi di credito agevolato a sostegno di attività economiche localizzate al di sopra dei 300 m. s.l.m. Con le delibere del Consiglio regionale n. 181 del 17.6.98 e n. 43 del 23.2.99 sono state modificate le direttive per l'uso del fondo, in modo da permetterne una più agevole operatività. E' stato esteso a tutti i settori di attività di piccole e medie imprese che non esercitino attività inquinanti, mentre per rispettare i limiti comunitari ai regimi di aiuto nazionali, le imprese agricole sono ammesse limitatamente agli interventi sulle strutture ricettive agrituristiche.

Art. 23 Derghe in materia di trasporti.

Continua l'attuazione di questa norma che permette ai piccoli comuni l'organizzazione in deroga del trasporto locale, secondo modalità stabilite nei regolamenti comunali.

Riordino delle Comunità montane.

E' stata promulgata la legge regionale n. 31 del 2.6.99 "Parziale riordino degli enti montani. Ulteriori modifiche alla legge regionale 18 agosto 1992, n.39" che ha introdotto alcune modifiche nella composizione delle Comunità montane senza influire sulla classificazione dei territori montani e senza inserire in Comunità montane comuni che non fossero già classificati montani. Una Comunità montana, fra l'altro di dimensioni molto maggiori di tutte le altre, è stata scorporata in due nuove Comunità; è stata istituita una nuova Comunità fra tre comuni già classificati montani (di cui uno parzialmente montano); un comune è stato scorporato da una Comunità ed un altro è stato inserito in un'altra Comunità montana.

Queste modifiche sono motivate dalla necessità di rendere più omogenee ed anche più rispondenti al senso di appartenenza delle popolazioni le zone comprese all'interno delle Comunità montane, senza però operare un allargamento delle aree ed una diluizione della caratteristica di montanità.

Progetto: Azione strategica per lo sviluppo dell'Appennino Centrale.

E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra le cinque regioni dell'Italia Centrale (Abruzzo, Lazio, Toscana, Umbria e Marche) per un'azione strategica comune finalizzata allo sviluppo sostenibile dell'Appennino Centrale, territorio idoneo per la realizzazione di un'azione di carattere strategico interregionale.

1.2.8. REGIONE MARCHE

Nel corso del 1998 è proseguito l'impegno della Regione Marche per dare attuazione alla L.R. n. 35/97 concernente "Provvedimenti per sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12".

Va rilevato, in particolare, che con l'istituzione del fondo regionale per la montagna (previsto dall'articolo 22 della citata legge regionale), la Regione ha inteso assicurare alle Comunità Montane un flusso costante e certo di risorse che si è tradotto nella effettiva erogazione, anche per il 1998, del complesso delle somme stanziare (L. 3 miliardi in aggiunta a quelle del fondo nazionale per la montagna).

Le principali iniziative assunte dalla Regione (anche per dare attuazione alle disposizioni della Legge n. 97/94) sono le seguenti:

Articolo 23 della L. 97/94 (Deroghe in materia di trasporti)

Con deliberazione della Giunta regionale n. 465 dell'1.3.1999 si è provveduto alla individuazione dei Comuni e dei centri abitati nei Comuni montani con le caratteristiche previste dalla norma in esame. La deliberazione fissa i criteri e gli indirizzi per lo svolgimento del servizio di trasporto in dette zone, anche in attuazione delle disposizioni contenute nella legge sulla montagna della Regione Marche (art. 17 della L.R. 35/97).

Articolo 5, comma 1, della L.R. 35/97

La Giunta regionale ha conferito l'incarico per la realizzazione dell'inventario dei boschi e della carte forestale della Regione. Si tratta di strumenti di grande rilievo che saranno messi a disposizione anche delle Comunità Montane per la gestione del demanio forestale regionale, spettando a queste Amministrazioni le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge regionale.

Decreti Legislativi 313/97 e 56/98 (Individuazione delle zone e dei Comuni montani ai fini dell'esonero dal regime IVA per i produttori agricoli)

La Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1688 del 5.7.1999 con la quale vengono individuate le zone in questione, conformemente alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero delle Finanze (circolare 154/E del 19.6.1998).

Progetto: Azione strategica per lo sviluppo dell'Appennino Centrale.

E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra le cinque regioni dell'Italia Centrale (Abruzzo, Lazio, Toscana, Umbria e Marche) per un'azione strategica comune finalizzata allo sviluppo sostenibile dell'Appennino Centrale, territorio idoneo per la realizzazione di un'azione di carattere strategico interregionale.

1.2.9. REGIONE UMBRIA

La Regione Umbria ha emanato la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 su: "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". L'art. 120 di detta legge regionale prevede la "Ridelimitazione dei territori montani ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142".

Per quanto concerne le iniziative assunte dall'Amministrazione regionale relativamente alla L. 97/94 si fa presente che i finanziamenti relativi alla annualità 1995 sono stati ripartiti tra le Comunità Montane per l'attuazione degli interventi speciali previsti dal Titolo I della legge regionale 28 agosto 1995, n. 40: "Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la tutela e la valorizzazione del territorio rurali" di recepimento della suddetta legge nazionale.

E' attualmente all'esame della Giunta Regionale il Programma triennale per i finanziamenti relativi alle annualità 1996/97 e 1998.

Inoltre, ancora in attuazione della legge in oggetto, la Giunta regionale ha provveduto con atto n. 761 del 25/02/98 alla individuazione dei comuni e delle zone montane ai fini della applicazione delle agevolazioni per piccoli imprenditori previste dall'art. 16.

Progetto: Azione strategica per lo sviluppo dell'Appennino Centrale.

E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra le cinque regioni dell'Italia Centrale (Abruzzo, Lazio, Toscana, Umbria e Marche) per un'azione strategica comune finalizzata allo sviluppo sostenibile dell'Appennino Centrale, territorio idoneo per la realizzazione di un'azione di carattere strategico interregionale.

1.2.10. REGIONE ABRUZZO

La Regione Abruzzo ha assunto, tra i propri obiettivi fondamentali la valorizzazione e la tutela del territorio montano in tutte le sue componenti, siano esse di carattere sociale, economico, culturale, individuando, dal punto di vista istituzionale una specifica delega assessorile, "Valorizzazione della montagna e politiche dello sviluppo rurale".

Con il Programma Regionale di Sviluppo 1998/2000 (deliberazione del Consiglio regionale 10.2.99 n. 114/1) si parte dalla constatazione che in Abruzzo l'impiego della risorsa lavoro è ancora lontano dalla media europea mentre l'ambiente naturale si presenta ben conservato. Pertanto, si propone come vera e propria risorsa per un nuovo modello di sviluppo.